

1. 18 giugno 2009 - Parte l'obbligo di iscrizione nel Registro nazionale dei produttori di pile e accumulatori

Il **D. Lgs. 20 novembre 2008, n. 188** prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del **Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori**.

Il produttore di pile e accumulatori soggetto agli obblighi di finanziamento del sistema, può immettere sul mercato tali prodotti solo a seguito di **iscrizione telematica presso la Camera di Commercio di competenza**.

Tale iscrizione deve essere effettuata **entro il 18 giugno 2009** (entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto).

All'interno del Registro è inoltre prevista una sezione alla quale devono iscriversi i sistemi collettivi istituiti per il finanziamento della gestione dei rifiuti di pile e accumulatori.

La mancata iscrizione al Registro Nazionale, per il tramite delle Camere di Commercio, entro il termine stabilito è sanzionabile con una multa pecuniaria che va **da 30.000,00 a 100.000,00 euro**.

Le tariffe per l'iscrizione al Registro e le relative modalità di versamento saranno stabilite da un apposito decreto del Ministero dell'ambiente, che a tutt'oggi non è stato ancora emanato.

Per un approfondimento dell'argomento si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Attività economiche e figure professionali – Pile e accumulatori – Istituito nuovo registro**.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=261>

2. Lavori di riqualificazione energetica – Detrazione del 55% - Approvato il modello di comunicazione

Con il **provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 6 maggio 2009**, Protocollo n. 57639 /2009 (pubblicato nel sito dell'Agenzia delle Entrate il 6 maggio 2009) è stato approvato il modello di comunicazione per i lavori relativi agli **interventi di riqualificazione energetica che proseguono oltre il periodo d'imposta** (art. 29 del D.L. n. 185/2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 2/2009) per fruire della detrazione del 55% riconosciuta per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, sull'involucro di edifici esistenti, di installazione di pannelli solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.

Il modello deve essere utilizzato:

- dai contribuenti che intendono fruire della detrazione d'imposta del 55% per comunicare le spese sostenute nei periodi d'imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati **con riferimento ai soli lavori che proseguono oltre il periodo d'imposta**;
- per comunicare le spese sostenute nel 2009 e negli anni successivi.

Pertanto le prime comunicazioni dovranno essere inviate all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, **entro il 31 marzo 2010**, indicando le spese sostenute nel 2009, qualora i lavori non siano già terminati entro il 31 dicembre 2009.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della provvedimento, del modello e delle relative istruzioni clicca sui link riportati sotto.

LINK esterno:

<http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/connect/Nsi/Strumenti/Modulistica/Comunicazioni+e+domande/Riqualificazione+energetica/>

LINK esterno:

<http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/risparmio-energetico-comunicazione-soltanto-i-lavori-pluriennali>

3. Somministrazione – Va applicata la liberalizzazione prevista per gli altri esercizi commerciali

Con la **Sentenza n. 2808 del 10 febbraio 2009, depositata il 5 maggio 2009**, la V Sezione del Consiglio di Stato spazza definitivamente via dall'ordinamento ogni ipotesi programmatica connessa ad aspetti economici. Il comparto è stato liberalizzato e, di conseguenza, a tutela della concorrenza **non può essere frapposto alcun vincolo.**

Regioni e comuni, quindi, **potranno condizionare le nuove aperture soltanto in base ad altri parametri connessi alla viabilità, alla sicurezza ed all'ambiente.**

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della sentenza si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Commercio, somministrazione e turismo** – Somministrazione di alimenti e bevande.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=151>

4. Niente vendita di tabacchi nei bar dei circoli

Con **Sentenza 10 febbraio 2009 n. 2183, depositata il 7 aprile 2009**, la IV Sezione del Consiglio di Stato ha dichiarato l'illegittimità del “**patentino**” per la **rivendita di sigarette nel bar di un circolo** rilasciata al suo presidente. Infatti, contrariamente al passato, con la circolare di data 25 giugno 1997, l'Amministrazione dei Monopoli di Stato ha individuato i tipi di pubblico esercizio presso i quali può essere istituito un “patentino”, non prevedendo più tra essi i circoli ricreativi e dopolavoristici.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della sentenza si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Commercio, somministrazione e turismo** – Somministrazione di alimenti e bevande.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=151>

5. Niente agevolazioni per gli enti di tipo associativo che svolgono anche attività commerciale

Con **l'articolo 30 del decreto legge 185/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 2/2009**, il Governo ha detto la parola fine ai finti circoli che, sotto l'egida delle associazioni riconosciute dal Ministero dell'interno, aprono bar e ristoranti senza l'osservanza dei criteri stabiliti dalla legge di settore per i locali pubblici, disponendo l'avvio di un monitoraggio delle associazioni.

Tale articolo, al fine di consentire gli opportuni controlli, introduce, infatti, per gli enti di tipo associativo, che siano in possesso dei requisiti qualificanti richiesti dalle norme fiscali per avvalersi delle disposizioni di favore previste dall'art. 148 del testo unico delle imposte sui redditi e dall'art. 4 del D.P.R. n. 633/1972, l'onere di **comunicare all'Agenzia delle Entrate dati e notizie rilevanti ai fini fiscali**.

Le modalità sono state illustrate dall'Agenzia delle Entrate con la **Circolare n. 12/E del 9 aprile 2009**.

Nella Circolare si ricorda che gli enti di tipo associativo **che svolgono in via esclusiva o principale attività commerciale** non possono fruire del regime di favore previsto dall'art. 148 del TUIR e dall'art. 4, commi quarto e sesto, del DPR n. 633.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della Circolare dell'Agenzia delle Entrate clicca sul link riportato sotto.

LINK esterno:

<http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eba3c708ad641fa/circolare12E-del9apr2009.pdf>

6. Dal prossimo anno niente più nomi dei medicinali sullo scontrino fiscale rilasciato dalle farmacie

Con **provvedimento del 29 aprile 2009** (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 107 del 11 maggio 2009), il Garante per la protezione dei dati personali ha stabilito che lo scontrino fiscale, rilasciato dalle farmacie per poter dedurre e detrarre la spesa sanitaria nella dichiarazione dei redditi, **non riporterà più in dettaglio lo specifico nome del farmaco acquistato**.

A partire dal prossimo anno basterà l'indicazione del codice alfanumerico posto sulla confezione di ogni medicinale (c.d. "numero di autorizzazione all'immissione in commercio" – Numero AIC).

I cittadini italiani potranno continuare a dedurre o detrarre i medicinali acquistati, ma saranno più tutelati.

Lo "scontrino parlante" che riporta in chiaro, oltre al codice fiscale dell'interessato, la denominazione del farmaco acquistato è in grado di rivelare informazioni sullo stato di salute e sulle patologie dei cittadini.

Numerosi sono stati in questi mesi coloro che si sono rivolti al Garante per segnalare la lesione della loro riservatezza e dignità al momento di presentare la documentazione fiscale per la denuncia dei redditi presso i CAF o il proprio commercialista.

Sulla base del provvedimento del Garante, entro tre mesi l'Agenzia delle Entrate dovrà dunque fornire indicazioni per la modifica dello scontrino fiscale rilasciato per l'acquisto di farmaci, indicazioni alle quali le farmacie dovranno adeguarsi al massimo entro il 1° gennaio 2010.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del provvedimento del Garante clicca sul link riportato sotto.

LINK esterno:

7. Diritto annuale - Reso noto il decreto che stabilisce gli importi dovuti per l'anno 2009

In data 15 maggio 2009, è stato pubblicato, sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, il decreto interministeriale 30 aprile 2009, concernente **“Determinazione delle misure del diritto annuale dovuto per l'anno 2009 dalle imprese alle camere di commercio ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580”**.

Sia gli scaglioni di fatturato che gli importi del diritto annuale **non subiscono alcuna variazione rispetto a quelli previsti per l'anno 2008**.

L'unica novità la si rinviene al comma 3 dell'articolo 7 e riguarda l'utilizzo delle risorse del fondo perequativo destinate alla realizzazione di progetti e iniziative di sistema.

Per un approfondimento dell'argomento del diritto annuale e per scaricare il testo del decreto con le tabelle riepilogative, si rimanda alla Sezione: **CAMERA DI COMMERCIO – Appendici** – Diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=47>

8. Dalla TaRSU (Tassa per lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani) alla TIA (Tariffa Integrata Ambientale)

Per ciò che concerne la tariffazione dei servizi pubblici di gestione ambientale, la **legge 27 febbraio 2009, n. 13, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208**, introduce alcune novità sulle scadenze relative all'introduzione della tariffa rifiuti.

Due punti essenziali:

- 1) **dal 30 giugno 2009**, i Comuni potranno adottare la TIA su base volontaria seguendo le prescrizioni del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (*“Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”*); anche nel caso in cui il regolamento di cui al comma 6, dell'art. 238 del D.Lgs. n.152/2006 non venga adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- 2) **dal 13 agosto 2009**, dovrà entrare in vigore il nuovo regime di tariffazione sui rifiuti speciali assimilati agli urbani (RUA). Dovrà quindi applicarsi esclusivamente una tariffa per le quantità di RUA conferite dalle utenze non domestiche al servizio di gestione RSU, tale da rispettare il principio della copertura integrale dei costi del servizio prestato.

Per un approfondimento dell'argomento si rimanda alla Sezione: **CAMERA DI COMMERCIO – Altre Attribuzioni1** – Albo Nazionale dei gestori ambientali.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=29>

9. Smaltimento rifiuti urbani – Nuova proroga al 31 ottobre delle comunicazioni da parte dei gestori

È prorogato al **31 ottobre 2009** il termine per l'**invio telematico** all'Agenzia delle Entrate delle **comunicazioni**, relative agli anni solari 2007 e 2008, dei **dati acquisiti nell'attività di gestione** da parte dei soggetti che gestiscono, anche in concessione, il servizio di **smaltimento dei rifiuti urbani**.

Lo stabilisce l'Agenzia delle Entrate con il **provvedimento 5 maggio 2009, Prot. 2009/67051**, pubblicato sul sito dell'Agenzia il 6 maggio 2009.

Il rinvio è stato determinato dalla necessità, da parte dei Comuni, di recuperare numerose informazioni non previste dalla normativa in materia di denunce del tributo e dai tempi necessari per l'approntamento delle procedure informatiche indispensabili per la predisposizione dei dati da inviare.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del provvedimento si rimanda alla Sezione: **CAMERA DI COMMERCIO – Altre Attribuzioni1** – Albo Nazionale dei gestori ambientali.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=29>

10. Dal fisco una guida per la rateazione delle cartelle di pagamento

Se all'arrivo di una cartella esattoriale il contribuente si trova in una situazione di temporanea difficoltà al pagamento in un'unica soluzione, può chiedere la **rateazione dei debiti iscritti a ruolo**, fino ad un massimo di 72 rate mensili (sei anni).

Equitalia, la società incaricata della riscossione dei tributi, ha messo a disposizione dei cittadini una **Guida pratica** che chiarisce modalità e requisiti dell'istanza.

La guida, già disponibile in formato cartaceo presso gli sportelli di Equitalia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Sardegna, sarà a disposizione dei contribuenti **presso tutti gli sportelli della società di riscossione** dislocati sul territorio nazionale.

Sul sito Equitaliaspa.it, inoltre, l'**opuscolo** è disponibile on line, insieme al **calcolatore**, un simulatore che permette di conoscere il numero massimo di rate che l'Agente della riscossione potrà concedere e il loro importo e ad un pratico **glossario**.

Per un approfondimento dell'argomento visita il sito di Equitalia cliccando all'indirizzo riportato sotto.

LINK esterno:

<http://www.equitaliaspa.it/equititalia/opencms/>

11. Class action – Approvato dal Senato il nuovo testo dell'art. 140-bis del Codice del consumo

Il 14 maggio 2009 il Senato ha approvato il **disegno di legge AS-1195** sullo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese ("*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*"), il cui

articolo 30-bis **reformula la disciplina della class action sostituendo l'articolo 140-bis del Codice del consumo.**

Dopo l'approvazione del Senato, il disegno di legge torna ora alla Camera per la terza e definitiva lettura

La class action **sarà applicabile agli illeciti compiuti successivamente all'entrata in vigore della legge.**

L'aula ha così approvato anche un emendamento presentato dal senatore Alberto Balboni (Pdl) che ha **cancellato la parziale retroattività** da luglio 2008 della class action, inserita nella versione originale dell'articolo 30-bis.

Completamente negativi i giudizi espressi dalle associazioni dei consumatori, le quali ritengono che sia stata approvata una class action svuotata e inoffensiva.

Per un approfondimento dell'argomento si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Attività economiche e figure professionali** – Consumatori – Azione collettiva risarcitoria o class action.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=159>